

telefono
fax
e-mail

Via Dogana 16
091 814 40 02/03
091 814 44 46
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio del medico cantonale
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Ai medici
con libero esercizio
nel Cantone Ticino
per il tramite dell'OMCT

Bellinzona

9 novembre 2020

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Info med – Coronavirus 22

COVID-19: Test rapidi antigenici 2 – Raccomandazioni all'uso

Gentile collega, Egregio collega,

con questa nuova circolare rilancio quanto abbozzato nella comunicazione interlocutoria del 30 ottobre 2020 in merito ai test rapidi che rilevano gli antigeni (test rapido Ag). Nel frattempo sono arrivate ulteriori specifiche dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e sono ora in grado di dare alcune informazioni addizionali.

In entrata mi preme tuttavia ribadire che il test standard è – e rimane - il test molecolare (PCR); anche laddove si intenda utilizzare il test rapido Ag è fondamentale **utilizzare SOLO quei test riconosciuti dall'UFSP** per i quali esiste una sorta di "lista bianca", che cercheremo di riportare sul nostro sito e aggiornare regolarmente sulla base delle indicazioni che giungeranno dalla Confederazione.

A fronte della specificità e sensibilità di questo test, inferiori alla PCR, è importante che lo stesso venga utilizzato in un contesto di alta probabilità "pre-test", ossia laddove il paziente presenta sintomi, idealmente tipici, magari dopo un contatto con un caso accertato e l'infezione che presenta è acuta (sintomi da meno di quattro giorni). Ritenuto che possono esistere dei test falsi negativi, è importante che venga utilizzato limitatamente a quei pazienti per i quali un ricovero è altamente improbabile.

Idealmente andrebbe quindi limitato a pazienti giovani in buone condizioni generali e senza patologie pregresse¹, ma con un'alta probabilità di essere affetti da COVID-19. Per le stesse motivazioni di cui sopra, non potrà essere utilizzato neanche nel personale attivo nel settore sanitario a contatto con pazienti.

¹ https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/kategorien-besonders-gefaehrdete-personen.pdf.download.pdf/Liste-besonders-gef%C3%A4hrdeter-Personen_Anhang-6_ab%2024.06.2020_IT.pdf

Per quanto riguarda la definizione dei sintomi che devono portare all'esecuzione di un test, vi rimando al documento che ben conoscete e che è stato aggiornato in merito ai **Criteri di sospetto**, di prelievo di campioni e di dichiarazione del 28.10.2020 valido dal 2 novembre².

Eccezioni a queste regole sono possibili solo in pochi casi selezionati, che si limitano sostanzialmente a due casistiche:

1. pazienti asintomatici che hanno avuto un contatto accertato con un caso, dopo aver ricevuto la notifica dalla App SwissCovid. Questi pazienti hanno diritto al test al quinto giorno dopo il contatto. Qui verrà utilizzato il test rapido e solo quello, a prescindere dalla tipologia di paziente. Solo in caso di apparizione successiva di sintomi compatibili, il paziente si rivolge nuovamente al medico per seguire la trafila abituale.
2. L'altra situazione in cui vengono testati pazienti asintomatici è nell'ambito dello schiarimento di focolai in contesti ad alto rischio, sulla base di indicazioni del sottoscritto (ad esempio in strutture sociosanitarie, sanitarie, per invalidi ed educative residenziali o simili) al fine di chiarire rapidamente l'estensione dei focolai e mettere velocemente in campo le necessarie contromisure.

Segnalo che a differenza dello scritto 30 ottobre scorso, l'UFSP ha cambiato l'indicazione del test Ag, che potrà già essere effettuato anche se non vi è ancora una carenza dei test standard molecolari, ma alle condizioni tuttavia indicate.

La modifica dell'art 24 dell'Ordinanza 3 COVID-19³ permette ora di effettuare i test rapidi, oltre che - come d'abitudine - nei laboratori autorizzati, anche negli studi medici, nelle farmacie, negli ospedali nonché nei centri di test gestiti dal Cantone a determinate condizioni, che trovate nella scheda informativa che fornisce anche indicazioni in merito alla possibilità di fatturazione del test e ulteriori approfondimenti⁴.

Segnalo infine che **chi effettua il test è sottoposto all'obbligo di dichiarazione entro due ore** in caso di test positivo e ha l'obbligo di dichiarare anche i test negativi entro 24 ore. Dal momento che questo test può essere ora effettuato anche dal medico e dal farmacista, sarà chi effettua il test a dover fare la dichiarazione del risultato positivo. Questa dichiarazione non è quella clinica cui siamo abituati con l'indicazione dei referti clinici, ma si tratta di una dichiarazione del risultato del test che può essere fatta solo per via elettronica secondo le seguenti modalità, tramite accesso securizzato:

<https://forms.infreport.ch/>

Sulla base dell'epidemiologia attuale del Canton Ticino, della disponibilità dei test molecolari ancora presenti sul territorio e delle riflessioni di cui sopra e dei documenti che trovate riportati nelle note a piè di pagina, vi presento di seguito la strategia perseguita in Ticino:

² [https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteri di sospetto di prelievo di campioni e di dichiarazione.pdf](https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteri%20di%20sospetto%20di%20prelievo%20di%20campioni%20e%20di%20dichiarazione.pdf)

³ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20201773/202011030000/818.101.24.pdf>

⁴ [https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/kuv-leistungen/leistungen-und-tarife/Analysenliste/faktenblatt-coronavirus-verguetunganalyse.pdf.download.pdf/Scheda informativa Coronavirus%20Assunzione dei costi delle analisi e delle prestazioni mediche.pdf](https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/kuv-leistungen/leistungen-und-tarife/Analysenliste/faktenblatt-coronavirus-verguetunganalyse.pdf.download.pdf/Scheda%20informativa%20Coronavirus%E2%80%93Assunzione%20dei%20costi%20delle%20analisi%20e%20delle%20prestazioni%20mediche.pdf)

- 1) Nei Checkpoint del Cantone e nelle Checklines degli ospedali saranno possibili test nelle seguenti situazioni:
 - a. paziente sintomatico idealmente ad alta probabilità (dopo contatto con caso accertato rispettivamente in quarantena)
 - i. sintomi da meno di quattro giorni (più presto è meglio è)
 - ii. paziente non vulnerabile (meno di 65 anni, senza patologie pregresse quali ad esempio ipertensione, patologie cardiovascolari, diabete, patologie croniche delle vie respiratorie, pazienti oncologici, pazienti immunosoppressi, obesi e donne in gravidanza)
 - iii. persona che non lavora nel settore sanitario a contatto con pazienti
 - iv. paziente con buona prognosi probabilmente trattato ambulatorialmente
 - b. paziente asintomatico che ha ricevuto la notifica di contatto dall'applicazione SwissCovid; esecuzione del test al quinto giorno.

In caso di risultato positivo per queste due casistiche, il risultato del test rapido è sufficiente e il caso sarà trattato come un positivo del test molecolare. Ricordarsi di fare la dichiarazione entro due ore.

In caso di risultato negativo per il paziente asintomatico non viene effettuato un ulteriore test (PCR), salvo in caso di apparizione di sintomi del paziente.

Ribadisco ancora una volta che un test negativo, soprattutto rapido, non permette di accorciare rispettivamente eludere l'obbligo di quarantena.

In caso di risultato negativo per il paziente sintomatico, soprattutto laddove vi sono sintomi tipici e o contatto con caso confermato, va ripetuto il test PCR.

In ogni caso, dovesse presentarsi la progressione, rispettivamente peggioramento della sintomatologia, il paziente verrà sottoposto successivamente ad un nuovo test PCR.

- 2) Nelle strutture sanitarie e sociosanitarie
 - a. in caso di apparizione di sintomi sospetti tra gli ospiti o il personale verrà effettuato direttamente un tampone rapido e anche uno molecolare
 - I. in caso di risultato positivo il paziente rispettivamente collaboratore verrà immediatamente isolato e in accordo con il Medico cantonale verrà discussa la necessità di svolgere un'indagine ambientale con ulteriori test rapidi per separare in tempi brevi i casi positivi da quelli negativi
 - II. in caso di risultato negativo verrà seguita la procedura abituale e valida fino ad oggi attendendo risultato del test molecolare.
- 3) Negli ospedali acuti (obbligo di dichiarazione dei casi positivi e negativi)
 - a. il test rapido viene effettuato nei pazienti con un quadro clinico tipico altamente sospetto per COVID-19 idealmente dopo contatti a rischio e contemporaneamente al test molecolare.
 - i. In caso di risultato positivo il paziente viene ricoverato nei reparti COVID, al fine di accelerare il triage;

- ii. in caso di risultato negativo verrà atteso il risultato del test molecolare e seguito l'iter abituale.
- b. il test rapido non viene utilizzato nei pazienti poco sintomatici o asintomatici a scopo di screening, in quanto non conforme alla strategia federale e a rischio di dare risultati poco attendibili. Eccezione rimane quanto citato al punto 2.

4) Nei laboratori

- a. Test effettuato su indicazione medica a patto che sia conforme alla strategia proposta dall'UFSP nella scheda informativa (nota a piè di pagina nro 4). Per questo vige una fatturazione diversa e l'obbligo della dichiarazione ricade sul laboratorio.

5) Negli studi Medici

Sottolineo ancora che l'obbligo di dichiarazione avviene esclusivamente per via elettronica entro due ore.

Ci preme tuttavia sottolineare come la strategia del Cantone vada piuttosto verso una separazione netta dei flussi di pazienti potenzialmente infetti, dirigendoli verso i Checkpoint. Studi medici che si dimostrano interessati e sono in grado di rispettare le condizioni dell'articolo 24 dell'Ordinanza citata, possono annunciarsi al Farmacista cantonale per offrire - nell'ambito delle limitazioni di cui sopra - il test antigenico rapido.

6) Nelle farmacie

Le indicazioni a effettuare il test sono sostanzialmente identiche a quanto citato al punto 1. Ribadisco che la strategia del Cantone va verso una separazione netta dei flussi di pazienti potenzialmente infetti, dirigendoli verso i Checkpoint. Non di meno, le farmacie che si dimostrano interessate e sono in grado di rispettare le condizioni dell'articolo 24 dell'Ordinanza citata, possono annunciarsi al Farmacista cantonale per offrire - nell'ambito delle limitazioni di cui sopra - il test antigenico rapido. Sottolineo ancora che l'obbligo di segnalazione avviene esclusivamente per via elettronica entro due ore.

La distribuzione dei kit, che ricordo sono disponibili esclusivamente in blocchi da 25 test, avviene tramite i normali canali commerciali, nel rispetto dei contingenti stabiliti dal Farmacista cantonale per ogni gruppo di fornitori di prestazioni.

Cordiali saluti

Il Medico cantonale
G. Merlani

